



---

**SETTORE I - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE**

**ORDINANZA N. 12 del 30-12-2024**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DIVIETO DI INTRODUZIONE E USO DI SPRAY URTICANTI, DI VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, ANCHE PER ASPORTO, DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI E ALTRE BEVANDE NONCHÉ DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI E MATERIALE PIROTECNICO, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO 2024/2025 IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II**

**IL SINDACO**

Premesso che, il 31 dicembre 2024 il Comune di Rieti organizza la consueta “FESTA DI CAPODANNO 2024/2025” con il concerto/intrattenimento in Piazza Vittorio Emanuele II per il quale è prevista una notevole affluenza di pubblico, che richiede particolari precauzioni e misure per la tutela della sicurezza dell’area;

Dato atto:

che il Ministero dell’Interno, con circolare N.11001/110(10) del 28 luglio 2017 e N.11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”; tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità”.

Valutato:

- che, in occasione di festeggiamenti come il Capodanno, il consumo delle bevande in contenitori di vetro e lattine, l'uso di petardi e materiale pirotecnico e di spray urticanti, possa vanificare le misure di prevenzione messe in atto dall'Amministrazione per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;
- che, è necessario per le motivazioni indicate in premessa, vietare la somministrazione di bevande

di qualsiasi natura in contenitori di vetro e lattine anche nelle distese degli esercizi ubicati in Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Cesare Battisti, Piazza Mariano Vittori, Largo Alfani, Piazza Mazzini, Piazza Oberdan e nelle strade limitrofe, dalle ore 20:00 del 31.12.2024 alle ore 06:00 del 01.01.2025;

- che, è necessario vietare altresì il consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico in Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Cesare Battisti, Piazza Mariano Vittori, Largo Alfani, Piazza Mazzini, Piazza Oberdan e nelle strade limitrofe, dalle ore 20:00 del 31.12.2024 alle ore 06:00 del 01.01.2025;
- che, è necessario, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e di evitare i potenziali rischi per le persone derivanti dall'esplosione di fuochi pirici in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, vietare l'utilizzo di petardi e materiale pirotecnico anche di libera vendita, l'accensione di fuochi artificiali, in Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Cesare Battisti, Piazza Mariano Vittori, Largo Alfani, Piazza Mazzini, Piazza Oberdan e nelle strade limitrofe in modo da ottenere una zona cuscinetto nella quale dovranno essere rispettati i divieti di cui sopra dalle ore 20:00 del 31.12.2024 alle ore 06:00 del 01.01.2025;
- che, è necessario altresì, per le motivazioni di cui sopra, vietare l'utilizzo e il possesso di spray urticanti in Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Cesare Battisti, Piazza Mariano Vittori, Largo Alfani, Piazza Mazzini, Piazza Oberdan e nelle strade limitrofe dalle ore 20:00 del 31.12.2024 alle ore 06:00 del 01.01.2025;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008; - in particolare l'art.54 del Decreto Legislativo 267/2000 così come modificato dall'art. 6 comma 4 del D.L. 92/2008 convertito con modificazioni con Legge n.125/2008 successivamente oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale che con sentenza n.115 del 7.4.2011 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti ed ha altresì precisato che la dizione letterale della norma implica che non è consentito alle (sole) ordinanze sindacali ordinarie di derogare a norme legislative vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza a condizione della temporaneità degli effetti e che pertanto le violazioni ai principi costituzionali richiamati nella cennata sentenza sono riferibili esclusivamente alle cosiddette ordinanze ordinarie";

Considerato:

- altresì, che, stante l'urgenza, non si applica, nel caso in esame, la procedura prevista dall'art.7, comma primo, della Legge 241/90;

Visti

- l'art. 54 del D.L.gs. 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Rilevata per tanto la necessità di disciplinare con il presente provvedimento situazioni che potrebbero determinare turbative al regolare svolgimento della manifestazione per i festeggiamenti del Capodanno;

Ritenuto che al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza e incolumità per la popolazione partecipante alla suddetta manifestazione si ritiene necessario adottare una misura idonea e prevenire gli inconvenienti ed i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o di latta;

## **ORDINA**

Al fine della tutela e dell'incolumità, dell'ordine della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa,

- il divieto a chiunque di usare ed introdurre spray urticanti, a decorrere dalle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2024 fino alle ore 6:00 del giorno 01 gennaio 2025 in Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Cesare Battisti, Piazza Mariano Vittori, Largo Alfani, Piazza Mazzini, Piazza Oberdan nonché nelle aree adiacenti;
- il divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande, in Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Cesare Battisti, Piazza Mariano Vittori, Largo Alfani, Piazza Mazzini, Piazza Oberdan e nelle strade limitrofe, dalle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2024 fino alle ore 6:00 del giorno 01 gennaio 2025;
- il divieto di accesso e consumo nell'area della manifestazione di Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Cesare Battisti, Piazza Mariano Vittori, Largo Alfani, Piazza Mazzini, Piazza Oberdan nonché nelle aree adiacenti con bevande in contenitori di vetro o latta, dalle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2024 fino alle ore 6:00 del giorno 01 gennaio 2025;
- il divieto dell'utilizzo di petardi e materiale pirotecnico anche di libera vendita, l'accensione di fuochi artificiali, in Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Cesare Battisti, Piazza Mariano Vittori, Largo Alfani, Piazza Mazzini, Piazza Oberdan nonché nelle aree adiacenti dalle ore 20:00 del 31.12.2024 alle ore 06:00 del 01.01.2025;

Il mancato rispetto della presente ordinanza è punito, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi del vigente regolamento comunale di Polizia Urbana;

Dispone altresì che

- La verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Locale in servizio presso l'area su cui si svolgeranno le suddette manifestazioni;
- La presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima;
- La presente ordinanza sia comunicata alla Polizia Locale;
- Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rieti;
- Al Questore di Rieti;

La presente ordinanza è comunicata al Prefetto, così come dispone l'art.6, comma 4 della legge 24.07.08 n. 125.

#### **Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento**

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi e nei modi di cui al D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Lì, 30-12-2024

**IL SINDACO  
DANIELE SINIBALDI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005